

Legge 9 dicembre 1998, n. 431¹

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo^{2 3}.

Articolo 8, commi 1 e 2. Agevolazioni fiscali.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del *decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 1989, n. 61*, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1998, n. 292, S.O.

² In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi il comma 19 dell'art. 27, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*. Vedi, anche, il *D.L. 13 settembre 2004, n. 240* e il comma 346 dell'art. 1, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

³ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 28/E*;

- *Ministero delle finanze: Circ. 7 luglio 1999, n. 150/E; Circ. 4 ottobre 1999, n. 198/T; Circ. 12 aprile 2000, n. 14/29702; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E*.